

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 novembre 2021, n. 292 "Girasole S.r.l.", con sede legale in Manfredonia. Verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Conferma del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 135 del 5/4/2018 per la realizzazione nel Comune di Manfredonia (FG) di n. 1 Centro socio-educativo riabilitativo di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali", per variazione dell'immobile nell'ambito del medesimo Comune, alla via M. Luther King n. 10-1 ang. Via Arpi n. 23-30.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga, n. 7 del 1/9/2021;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 365 del 29/12/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa "Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della Posizione Organizzativa "Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Con D.D. n. 135 del 5/4/2018, ad oggetto "Autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 2 Centri socio-educativi e riabilitativi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico, di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali" (art. 60 quater del R.R. n. 4/2007). Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017, dai seguenti Comuni: Foggia, Manfredonia, Castelluccio Valmaggiore, San Severo e Monte Sant'Angelo. Parere favorevole per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo in San Severo su istanza della "Società Coop. Soc. Gargano Salute" di Manfredonia e per n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo in Manfredonia su istanza della Società "Il Girasole s.r.l." di Manfredonia.", la scrivente Sezione,

“(...) Tenuto conto del criterio della localizzazione (...) come da relativo parere della Direzione Generale della ASL FG;

precisato che l’attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.) (...)”,

ha espresso, tra l’altro, parere favorevole, *“ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Manfredonia in relazione all’istanza della Società “Il Girasole s.r.l.” con sede in Manfredonia (FG), per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 60 quater R.R. n. 4/2007), per n. 20 utenti, da realizzarsi al V.le dei Fenicotteri n. 10, loc. Sciali delle Rondinelle, con la precisazione che:*

- i. La società “Il Girasole s.r.l.” è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica trasmessa a mezzo Pec in data 31/03/2018 (in sostituzione della Relazione Tecnica trasmessa a mezzo Pec in data 30/03/2018) e nelle planimetrie trasmesse alla Sezione SGO con Pec del 30/03/2018 (...).”*

Con nota prot. n. 16899 del 20/4/2021, trasmessa a questa Sezione a mezzo Pec in pari data, il Dirigente del 1° Settore - 2° Servizio Attività Produttive del Comune di Manfredonia ha rappresentato quanto segue:

“In riferimento alla Determinazione dirigenziale R.P. n. 135 del 05/04/2018, con la quale la Regione Puglia ha espresso parere favorevole di compatibilità di un Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, di cui all’art. 5 del R.R. Puglia n. 9 del 08/07/2016, ubicato in Viale dei Fenicotteri 10, in favore della società Girasole S.r.l., si comunica che la citata società Girasole s.r.l., con nota del 18/12/2020 acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 50953, ha presentato richiesta di autorizzazione per il trasferimento della sede relativa alla struttura in oggetto. Si chiede, pertanto, la conferma del parere di compatibilità della citata struttura in altra sede ubicata in Via M. Luther King n.10-1 ang. Via Arpi n. 23-30”, allegandovi la seguente documentazione:

“

- domanda del 18/12/2020, prot. comunale n. 50953 in pari data;*
- Relazione tecnica illustrativa;*
- Tavola CD1 stralci planimetrici e catastali;*
- Tavola CD2 stato di fatto – stato di progetto;*
- Contratto di locazione dell’08/03/2021;*
- Parere di compatibilità urbanistica del 14/04/2021 del Settore Edilizia privata e SUE.”.*

Come sopra riportato, alla predetta richiesta comunale di conferma del parere di compatibilità è allegata, tra l’altro, l’istanza prot. n. 179/2020 del 18/12/2020, indirizzata al Commissario straordinario del Comune di Manfredonia e, per conoscenza, al Dirigente dei Servizi Sociali del medesimo Comune ed a questa Sezione (ma che non risultava pervenuta alla scrivente), con la quale il legale rappresentante della società Girasole s.r.l. ha rappresentato che:

“Premesso che, con nota pec del 11/11/2016, la scrivente richiedeva a codesto Comune l’autorizzazione per la realizzazione di quanto segue:

- A. N. 1 centro diurno socio educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbo dello spettro autistico, per n. 20 posti;*
- B. L’immobile ove allocare tale struttura risultava nella disponibilità della Società Girasole srl, ubicato in Manfredonia (Fg) – Loc. Sciali delle Rondinelle al V.le dei Fenicotteri n. 10.*

A sua volta, codesto Ente Comunale avanzava alla Sezione Regionale in indirizzo, con prot. n. 234 del

03/01/2017, la prescritta richiesta di verifica di compatibilità, per l'emissione dell'autorizzazione alla cennata realizzazione.

Con atto dirigenziale n. 135 del 05/04/2018, di cui si allega copia, la Sezione Regionale interpellata decideva "di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Manfredonia in relazione all'istanza della "Società Girasole srl" limitatamente all'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 centro diurno socio educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbo dello spettro autistico per n. 20 posti di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi in Via dei Fenicotteri nn. 10 ..." di detto Comune.

Con nota pec prot. 48/2020 del 02/04/2020, la scrivente invitava e sollecitava la S.V., al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.

Tuttavia, "per sopraggiunti ed imprevedibili impedimenti", si comunica che i locali di cui innanzi, allo stato, risultano non più disponibili a causa dell'utilizzo degli stessi in ottemperanza alla disposizione regionale prot. AOO/005/251 del 25/03/2020, in materia di gestione, contrasto e contenimento dell'emergenza da Covid 19". Alla luce di tanto, si invita codesta Amministrazione a voler rilasciare l'anzidetta autorizzazione, considerando che, in sostituzione del citato immobile dichiarato indisponibile, la scrivente ha dovuto assumere in locazione altra unità immobiliare ubicata nel medesimo Comune di Manfredonia, alla Via Luther King n. 10-12/Via Arpi n. 28-30.

Perciò, nel mentre si sollecita, con la presente ed in sostituzione della precedente nota pec prot. 48/2020 del 02/04/2020, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ex art. 8 ter, co. 3, del D. Lgs. N. 502/92 e ss.mm. ii., si trasmette, a parziale modifica ed integrazione dell'iniziale domanda di cui alla nota pec del 11/1/2016, la seguente allegata documentazione:

- Relazione tecnica relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Manfredonia (FG) alla Via Luter King n. 10-12/Via Arpi n. 28-30, da adibire a Centro Diurno n. 20 posti, con planimetria e progetto;
- Atto dirigenziale della regione Puglia n. 135 del 05/04/2018."

Per quanto innanzi, con nota prot. AOO_183/11946 del 28/7/2021 la scrivente ha comunicato al Dirigente del 1° Settore - 2° Servizio Attività Produttive del Comune di Manfredonia ed al legale rappresentante della Girasole s.r.l. quanto segue:

"(...) Con riferimento a tutto quanto sopra riportato, si rappresenta quanto segue.

In occasione dell'istruttoria relativa alla sopra riportata richiesta comunale di conferma del parere di compatibilità per altra sede, a seguito dell'istanza della società Girasole s.r.l. di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione presso altro immobile, la scrivente Sezione ha rilevato, sulla base della documentazione e delle planimetrie agli atti, che **nei locali per i quali era stata chiesta l'autorizzazione alla realizzazione del centro autismo ex art. 60 quater** (e rilasciato, con D.D. n. 135/2018, il relativo parere favorevole di compatibilità) **in realtà già insistevano alla data dell'istanza originaria** (e insistono):

- **parte dei locali occupati dal Centro Diurno per non autosufficienti ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 denominato "Le Dalie"**, autorizzato al funzionamento con determina dirigenziale del Comune di Manfredonia n. 3 del 15/1/2015, autorizzazione successivamente confermata con determinazione comunale n. 888 del 18/7/2017;
- **parte dei locali occupati dal Centro Diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 denominato "Airone"**, autorizzato al funzionamento con determina dirigenziale del Comune di Manfredonia n. 4 del 15/1/2015, autorizzazione successivamente confermata con determinazione comunale n. 880 del 17/7/2017.

Strutture, queste ultime, per le quali la società Girasole s.r.l., **successivamente all'ottenimento del parere favorevole di compatibilità per centro autismo ex art. 60 quater**, ha oltretutto richiesto alla scrivente Sezione - Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria, **con Pec del 31/1/2020, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento, ai sensi dei R.R. 4 e 5 del 2019, quali Centro Diurno per soggetti non autosufficienti e Centro Diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili** (ottenendo quindi la relativa assegnazione dei posti ai sensi delle D.G.R. n. 2153/2019 e 2154/2019),

senza comunicare alcunché in ordine alla circostanza che, per parte dei medesimi locali delle sopradette strutture socio-sanitarie, era stato rilasciato parere favorevole di compatibilità per una struttura destinata a Centro Diurno per autismo.

Da quanto precede emerge dunque che, **alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione** di un Centro socio educativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico ex art. 60 quater, e della conseguente richiesta di verifica di compatibilità da parte del Comune di Manfredonia in data 3/1/2017:

- i locali da adibire alla realizzanda struttura ex art. 60 quater erano in realtà già adibiti a strutture di tipologia 60 e 60 ter, non essendo conseguentemente liberi né disponibili;
- il legale rappresentante della società Girasole s.r.l. non ha richiesto, come invece previsto dall'art. 5, comma 2, punto 2.2.2., l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di strutture già esistenti e specificamente la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate, con conseguente implicita rinuncia alle suddette funzioni/all'autorizzazione delle strutture preesistenti in caso di parere favorevole di compatibilità.

Posto quanto sopra, si precisa quanto segue.

In linea generale, la verifica di compatibilità al fabbisogno (di competenza regionale) resa nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione (di competenza comunale), ex art. 7 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., deve intendersi unica e non suscettibile di successive modifiche in ordine alla sede/struttura prescelta.

Tuttavia, vi sono situazioni in cui, nel corso del procedimento di autorizzazione alla realizzazione / della verifica di compatibilità regionale, oppure dopo che quest'ultima sia stata già resa positivamente, sorga la necessità di apportare una modifica all'allocazione della struttura precedentemente eletta, per ragioni rinvenibili nella forza maggiore o nel caso fortuito, e non in cause imputabili all'operatore istante.

Si precisa, a tal riguardo, che la valutazione della non imputabilità all'operatore istante delle ragioni della modifica dell'allocazione della struttura indicata nell'istanza originaria, non può prescindere dall'accertamento della effettiva disponibilità, da parte del soggetto richiedente, dell'immobile già oggetto di parere favorevole di compatibilità a partire dal momento dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, ovvero dalla circostanza che l'istanza originaria sia stata presentata per autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della struttura sanitaria o socio-sanitaria già autorizzata nei medesimi locali, con conseguente rinuncia a quest'ultima in caso di parere favorevole di compatibilità.

Per quanto innanzi;

considerato che:

- dalle verifiche effettuate, è risultato che **i locali** per i quali il legale rappresentante della società Girasole s.r.l. ha presentato al Comune di Manfredonia istanza di realizzazione della struttura ex art. 60 quater, **non erano liberi né disponibili, in quanto già occupati per altre strutture sociosanitarie (art. 60 e 60 ter) autorizzate al funzionamento, né l'autorizzazione alla realizzazione del Centro Diurno per autismo è stata richiesta per trasformazione delle preesistenti strutture socio-sanitarie;**
- dunque, l'istanza originaria di autorizzazione alla realizzazione di una struttura di tipologia 60 quater risulta presentata, di fatto, ad effetto "prenotativo", senza che si avesse la reale disponibilità dell'immobile (sin dall'origine, o per effetto della rinuncia implicita nell'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in caso di parere favorevole di compatibilità);
- infatti, **la motivazione addotta dal legale rappresentante della società Girasole s.r.l.** circa i "(...) sopraggiunti ed imprevedibili impedimenti" per i quali "(...) i locali di cui innanzi, allo stato, risultano non più disponibili a causa dell'utilizzo degli stessi in ottemperanza alla disposizione regionale prot. AOO/005/251 del 25/03/2020, in materia di gestione, contrasto e contenimento dell'emergenza da Covid 19", **appare pretestuosamente volta a giustificare la indisponibilità dei locali destinati al Centro Diurno per autismo ex art. 60 quater del R.R. 4/2007, atteso che la sopradetta circolare riguarda le Indicazioni Operative per la Gestione dell'Emergenza nelle strutture di tipologia RSA Anziani (e non le strutture socio-sanitarie di tipologia Centro Diurno ex art. 60 e 60 ter del R.R. 4/2007)**

e, in ogni caso, l'indisponibilità dei suddetti locali era in realtà originaria, in quanto già destinati/occupati nell'ambito di strutture autorizzate al funzionamento e attive, per le quali è stata oltretutto richiesta successivamente la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento, come sopra rappresentato;

questa Sezione esprime parere negativo in ordine alla richiesta di conferma in altra sede / per altro immobile del parere favorevole di compatibilità rilasciato con D.D. n. 135/2018 relativamente all'autorizzazione alla realizzazione in viale dei Fenicotteri n. 10, da parte della società Girasole s.r.l., di un centro socio educativo dedicato ai disturbi dello spettro autistico ex art. 60 quater R.R. n. 4/2007 e s.m.i., trasmessa, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dal Comune di Manfredonia con nota prot. n. 16899 del 20/4/2021.

Inoltre, con la presente, premesso che:

- *ai sensi delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 2153/2019 e 2154/2019 "(...) alle strutture già autorizzate al funzionamento che hanno ottenuto parere di compatibilità favorevole per trasformazione in altra tipologia assistenziale è fatto divieto, a valere sui detti posti, di partecipare all'assegnazione dei posti disponibili ai fini dell'accreditamento, salvo rinuncia al predetto parere di compatibilità.";*
- *l'attività dedicata ai disturbi dello Spettro Autistico deve, in ogni caso, conservare la piena autonomia rispetto ad ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);*
- *l'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo relativo al Centro socio educativo dedicato ai disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 60 quater è subordinato all'avvenuta verifica positiva della sussistenza dei requisiti strutturali, oltre che di quelli organizzativi, da parte del Dipartimento di Prevenzione competente;*

si rappresenta che, pena la decadenza del parere favorevole di compatibilità rilasciato con D.D. n. 135 del 5/4/2018, il legale rappresentante della società Girasole s.r.l. dovrà trasmettere alla scrivente Sezione, entro la data di scadenza del medesimo parere di compatibilità (e dunque, all'attualità, a seguito dell'ultima proroga dello stato di emergenza epidemiologica al 31/12/2021, decretata con D.L. n. 105 del 23/7/2021, entro i 90 giorni successivi al 31/12/2021), valida e completa istanza di autorizzazione all'esercizio del Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 5 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 60 quater R.R. n. 4/2007), ubicato nel Comune di Manfredonia al V.le dei Fenicotteri n. 10, loc. Sciali delle Rondinelle, previa:

- ***rinuncia alla conferma delle autorizzazioni all'esercizio già richieste per le strutture di tipologia Centro Diurno ex art. 60 e 60 ter del R.R. 4/2007 (ed al relativo accreditamento), rinuncia che, di fatto, conseguirebbe lo stesso effetto che avrebbe comportato il procedimento attivato correttamente ab origine con la presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione;***
- ***e conseguente revoca, da parte di questa Sezione, delle relative autorizzazioni al funzionamento."***

Con nota prot. n. 33548 del 12/8/2021 ad oggetto "Autorizzazione alla realizzazione di un centro socio educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico. Società Girasole Srl. Riscontro.", trasmessa in pari data a mezzo Pec a questa Sezione e, per conoscenza, alla società Girasole s.r.l., il Dirigente del Servizio Attività Produttive del Comune di Manfredonia (FG) ha rappresentato quanto segue: "A riscontro della nota prot. AOO/183/11946 del 28.07.2021 relativa a quanto in oggetto, ed in relazione alla nota via pec della società Girasole Srl del 10.08.2021, si trasmette, in allegato alla presente, la documentazione (planimetrie e relazione tecnica) fatta pervenire con nota prot. 33538 del 12.08.2021 dall'Ufficio Urbanistica, a seguito di reperimento del relativo fascicolo agli atti d'ufficio, e concernente il parere di compatibilità del medesimo Settore, di cui alla nota prot. 226 del 03.01.2017, relativo alla istanza per la realizzazione del Centro di cui all'art. 60 quater Regolamento Regionale 4/2007", allegandovi copia delle sopra richiamate relazione tecnica e planimetrie, dalle quali risulta una diversa ubicazione dei locali destinati alla struttura di tipologia Centro socio educativo riabilitativo ex art. 60 quater rispetto alle planimetrie già agli atti trasmesse alla

scrivente dal legale rappresentante della società Girasole s.r.l. con Pec del 30/3/2018 (a seguito di richiesta di integrazione documentale formulata dalla scrivente con nota prot. AOO_183/3733 del 16/3/2018).

Con nota prot. n. 77/2021 del 13/8/2021, trasmessa a mezzo Pec in pari data alla scrivente Sezione e, per conoscenza, al Dirigente del 1° Settore, 2° Servizio Attività produttive del Comune di Manfredonia, il Legale Rappresentante della Girasole S.r.l. ha rappresentato quanto segue:

“Egr. Dirigente, si fa seguito alla Sua nota in oggetto, con la quale ha espresso parere negativo rispetto alla richiesta avanzata dal Comune di Manfredonia, su istanza della Scrivente, per la conferma in altra sede del parere di compatibilità già espresso da codesta Regione con d.d. n. 135/2018 per la realizzazione di un Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico in Manfredonia, Viale dei Fenicotteri 10. In particolare, secondo codesta Regione, la conferma in altra sede del parere di compatibilità sarebbe impedita dal fatto che una parte dei locali del Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico sarebbe coincidente con locali già destinati ad altre funzioni socio-sanitarie, emergente dalla planimetria presentata dalla Scrivente alla Regione.

Tuttavia, da un approfondimento della documentazione in nostro possesso e presso gli uffici comunali, e trasmessa a codesto Servizio dal 1° Settore – 2° Servizio “Attività Produttive” del Comune di Manfredonia il 12 agosto 2021, con nota prot. n. 33548, è emerso che la planimetria presentata al Comune con l’istanza di autorizzazione alla realizzazione il 3 gennaio 2017, prevede la realizzazione del Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico in un’area dell’immobile di Viale dei Fenicotteri 10 in cui non v’è alcun locale destinato ad altre funzioni socio-sanitarie o socio-assistenziali, ma solo locali attualmente del tutto inutilizzati (si vedano le planimetrie trasmesse dal Comune di Manfredonia). Detto altrimenti, dalla planimetria presentata con l’istanza di autorizzazione alla realizzazione al Comune, alla luce della quale il Comune ha formulato le sue valutazioni sulla conformità urbanistica ed edilizia e rilascerà l’autorizzazione alla realizzazione, risulta che il Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico non interferisce in alcun modo con le funzioni socio-sanitarie già autorizzate nel medesimo immobile. Per mero errore materiale, dunque, la Scrivente ha inviato alla Regione in luogo dei competenti uffici comunali, una planimetria errata. (...)”, chiedendo alla scrivente di “riesaminare la richiesta di conferma di parere di compatibilità in altra sede.”.

Con nota prot. AOO_183/13521 del 23/9/2021 trasmessa al legale rappresentante della Girasole S.r.l. e, per conoscenza, al Dirigente del 1° Settore, 2° Servizio Attività produttive, al Dirigente del Settore Servizi alla Persona ed al Dirigente Urbanistica del Comune di Manfredonia, questa Sezione, in riscontro alla nota prot. n. 77/2021 del 13/8/2021 della Girasole S.r.l., ha comunicato quanto segue:

“(...

Posto quanto sopra;

atteso che dalle planimetrie trasmesse con Pec del 31/01/2020 dalla società Girasole s.r.l. al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria, in allegato all’istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e accreditamento delle strutture rientranti nei R.R. nn. 4 e 5 del 2019, i locali, indicati come dedicati all’art. 60 quater nella planimetria inviata dal Comune di Manfredonia in allegato alla nota prot. n. 33548 del 12/8/2021, risultano ivi invece dedicati ad “area servizi comuni per tutte le attività”;

atteso altresì che la motivazione addotta dalla S.V., nella nota prot. 179 del 18.12.2020 trasmessa al Comune di Manfredonia, per richiedere il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura in altra sede rispetto a quella del parere di compatibilità regionale rilasciato dalla scrivente con D.D. n. 135/2018, circa i “(...) sopraggiunti ed imprevedibili impedimenti” per i quali “(...) i locali di cui innanzi, allo stato, risultano non più disponibili a causa dell’utilizzo degli stessi in ottemperanza alla disposizione regionale prot. AOO/005/251 del 25/03/2020, in materia di gestione, contrasto e contenimento dell’emergenza da Covid 19”, come già rappresentato dalla scrivente con la nota prot. AOO_183/11946 del 28/7/2021, che qui si intende

integralmente richiamata, non risulta coerente, atteso che la circolare richiamata dalla S.V. non solo risale al marzo 2020 mentre la richiesta di trasferimento in altra sede è pervenuta alla scrivente il 20/4/2021, ma altresì riguarda le Indicazioni Operative per la Gestione dell’Emergenza nelle strutture di tipologia RSA Anziani [e non anche le strutture socio-sanitarie di tipologia Centro Diurno ex art. 60 e 60 ter del R.R. 4/2007, oggi rientranti nei R.R. nn. 4 e 5 2019, che risultano allocate al medesimo piano ove dovrebbe essere allocato il centro socio educativo ex art. 60 quater di cui al parere favorevole di compatibilità rilasciato];

al fine dell’eventuale riesame:

- *della nota prot AOO_183/11946 del 28/7/2021 di questa Sezione, nella parte in cui dispone che l’istanza di autorizzazione all’esercizio del Centro socio-educativo e riabilitativo dovrà essere trasmessa “previa: rinuncia alla conferma delle autorizzazioni all’esercizio già richieste per le strutture di tipologia Centro Diurno ex art. 60 e 60 ter del R.R. 4/2007 (...)”;*
- *della richiesta di conferma di parere di compatibilità in altra sede, presentata dalla società Girasole s.r.l. ed in relazione alla quale la scrivente Sezione ha espresso parere negativo con la medesima nota prot. AOO_183/11946 del 28/7/2021;*

si invita la S.V.:

- *a fornire chiarimenti a questa Sezione in ordine alla circostanza che le planimetrie, trasmesse dal Comune di Manfredonia con Pec del 12/8/2021, prevedono l’ubicazione del centro diurno 60 quater nella zona dell’immobile indicata invece come destinata ad “area servizi comuni per tutte le attività” nelle planimetrie allegate alle istanze di conferma di autorizzazione all’esercizio e accreditamento delle strutture di tipologia Centro Diurno ex art. 60 e 60 ter del R.R. 4/2007 – R.R. n. 4 e 5 del 2019, trasmesse con Pec del 31/1/2020 al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;*
- ***a trasmettere altresì alla scrivente Sezione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia di valido documento di identità, con la quale attesti per le strutture ex art. 60 e 60 ter ex R.R. 4/2007, già oggetto di autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio in occasione delle relative istanze trasmesse il 31/01/2020, il possesso dei requisiti strutturali previsti dai rispettivi regolamenti nn. 4 e 5 del 2019 anche destinando a Centro Socio educativo art. 60 quater la zona dell’immobile indicata come “area servizi comuni per tutte le attività” nelle planimetrie trasmesse con Pec del 31/1/2020;***
- *a motivare adeguatamente la richiesta di trasferimento in altra sede, ove ritenuto ancora opportuno.”.*

Con nota prot. n. 105 del 5/10/2021 trasmessa a mezzo Pec in pari data al Dipartimento Salute ed al Comune di Manfredonia, il Legale Rappresentante della Girasole S.r.l. ha rappresentato quanto segue:

“(…) si fa seguito alla nota in oggetto (nota regionale AOO_183/13521 del 23/9/2021, n.d.r.), con la quale si sono chiesti chiarimenti e integrazioni documentali in relazione al riesame del precedente parere negativo rispetto alla richiesta avanzata dal Comune di Manfredonia, su istanza della Scrivente, per la conferma in altra sede del parere di compatibilità già espresso da codesta Regione con d.d. n. 135/2018 per la realizzazione di un Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico in Manfredonia, Viale dei Fenicotteri 10.

Seguendo l’ordine degli argomenti della nota in oggetto di codesta Regione, quanto alla circostanza che le planimetrie presentate dalla Scrivente alla Regione con l’istanza di conferma di autorizzazione e accreditamento delle altre strutture di cui ai r.r. n. 4 e 5/2019 già in esercizio nel medesimo immobile il 31 gennaio 2020 e quelle trasmesse dal Comune di Manfredonia il 12 agosto 2021 prevedono la realizzazione del Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico in locali differenti, la Scrivente è caduta nel medesimo errore materiale rappresentato nella richiesta di riesame del 13 agosto 2021.

Peraltro, in relazione alle strutture per cui si è chiesta la conferma di autorizzazione e l’accreditamento in base al r.r. n. 4 e n. 5/2019, i locali erroneamente indicati nelle planimetrie trasmesse dalla Scrivente il 31 gennaio 2020 come locali adibiti a servizi comuni e invece già indicati come locali del Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico nelle planimetrie a corredo della relativa

istanza di autorizzazione (trasmesse dal Comune il 12 agosto 2021), sono locali non attinenti ai requisiti strutturali e dunque irrilevanti ai fini della conferma di autorizzazione e di accreditamento delle strutture soggette ai r.r. n. 4 e n. 5/2019.

Pertanto si allega alla presente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti strutturali previsti dai regolamenti regionali n. 4 e n. 5/2019 per i centri diurni ex art. 60 e 60 ter r.r. n. 4/2007, anche sulla base della corretta collocazione del Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico – come da planimetrie presentate con la relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione.

Infine, quanto alla motivazione della richiesta di trasferimento in altra sede del Centro, si deve precisare che la normativa statale e regionale vigente non limita il trasferimento in altra sede delle strutture a talune motivazioni, né quando le strutture siano già state autorizzate all'esercizio (art. 17 l.r. n. 9/2017) e accreditate (art. 28 l.r. n. 9/2017), né quando siano state semplicemente oggetto di parere di compatibilità (art. 7, co. 6 bis, l.r. n. 9/2017). Sicché la richiesta da parte di codesti Uffici appare superflua, specie perché si tratta di una richiesta di trasferimento nell'ambito del medesimo Comune.

Ad ogni buon conto, la richiesta è dettata da:

- a) sopravvenute esigenze organizzative per far fronte alle misure di prevenzione del contagio da Covid-19. Sebbene l'adozione delle misure da parte della Scrivente risalga al marzo 2020, come imposto dal Ministero della Salute e da codesta Regione, la prima fase è stata gestita quando i centri diurni non potevano erogare le prestazioni in presenza (per disposizione regionale) e successivamente solo parzialmente (sempre per disposizione regionale). Solo in tempi più recenti, il ritorno alla pienezza dell'erogazione delle prestazioni in presenza ha reso evidenti gli aspetti di organizzazione dei servizi che consigliano di riservare un'area dell'immobile ai casi Covid potenziali o confermati in attesa di trasferimento, posta al piano terra, dotata di accessi del tutto differenziati rispetto a quelli dei moduli "ordinari" e del tutto isolata da questi. Il che consiglia di trasferire il Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico altrove;
- b) sopravvenute esigenze organizzative per rendere più accessibili i servizi. E' più agevole per le famiglie dei pazienti accompagnarli presso una struttura in centro, invece che in una struttura che, sebbene dotata di ampi spazi all'esterno, è situata fuori dal centro abitato.

Alla luce di queste considerazioni e dell'allegato documento, si chiede a codesto Servizio di riesaminare la richiesta di conferma del parere di compatibilità in altra sede.",

allegandovi la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 con cui il medesimo legale rappresentante "dichiara che:

- 1) ai sensi del r.r. n. 4/2019 e del r.r. n. 5/2019, al momento dell'istanza di conferma di autorizzazione e accreditamento, la Società si è avvalsa della deroga relativa al possesso dei requisiti strutturali previsti dal r.r. n. 4/2007 e s.m.i. per i centri diurni "L'Airone" art.60 e "Le Dalie" art.60ter, siti in Manfredonia, via dei Fenicotteri nn.10/12;
- 2) le strutture presentano i requisiti strutturali prescritti dal r.r. n. 4/2007 e quindi, rispettivamente, dal r.r. n. 4/2019 e dal r.r. n. 5/2019."

Per tutto quanto sopra riportato;

fermo restando che, in linea generale, la verifica di compatibilità al fabbisogno, ex art. 7 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., deve intendersi suscettibile di successive modifiche in ordine alla sede/struttura prescelta solo nel caso in cui, nel corso del procedimento di autorizzazione alla realizzazione / della verifica di compatibilità regionale, oppure dopo che quest'ultima sia stata già resa positivamente, (il parere favorevole di compatibilità non sia stato rilasciato in seguito a valutazione comparativa dei parametri strutturali con progetti presentati da altri soggetti istanti e) sorga la necessità di apportare una modifica all'allocazione della struttura precedentemente eletta, per cause non imputabili all'operatore istante;

considerato, innanzitutto, che il parere favorevole di compatibilità di cui alla D.D. n. 135/2018 è stato rilasciato, in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società Girasole S.r.l., senza procedere a valutazione comparativa dei parametri strutturali con progetti presentati da altri soggetti istanti;

preso atto che:

- con nota prot. n. 33548 del 12/8/2021 il Comune di Manfredonia ha trasmesso alla scrivente Sezione copia della *“documentazione (planimetrie e relazione tecnica) fatta pervenire con nota prot. 33538 del 12.08.2021 dall'Ufficio Urbanistica, a seguito di reperimento del relativo fascicolo agli atti d'ufficio”*, concernente l'istanza originaria per la realizzazione del Centro per Autismo ex art. 60 quater, dalla quale risulta una diversa ubicazione dei locali destinati alla struttura di tipologia Centro socio educativo riabilitativo ex art. 60 quater rispetto alle planimetrie già agli atti trasmesse alla scrivente dal legale rappresentante della società Girasole s.r.l. con Pec del 30/3/2018;
- con nota prot. n. 77/2021 del 13/8/2021 il Legale Rappresentante della Girasole S.r.l. ha dichiarato di aver *“inviato alla Regione in luogo dei competenti uffici comunali, una planimetria errata. (...)”* e che *“la planimetria presentata al Comune con l'istanza di autorizzazione alla realizzazione il 3 gennaio 2017, prevede la realizzazione del Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico in un'area dell'immobile di Viale dei Fenicotteri 10 in cui non v'è alcun locale destinato ad altre funzioni socio-sanitarie o socio-assistenziali, ma solo locali attualmente del tutto inutilizzati (si vedano le planimetrie trasmesse dal Comune di Manfredonia)”*, chiedendo alla scrivente di *“riesaminare la richiesta di conferma di parere di compatibilità in altra sede”*;
- con nota prot. n. 105 del 5/10/2021 il Legale Rappresentante della Girasole S.r.l. ha dichiarato che *“la Scrivente è caduta nel medesimo errore materiale rappresentato nella richiesta di riesame del 13 agosto 2021”* e, *“in relazione alle strutture per cui si è chiesta la conferma di autorizzazione e l'accreditamento in base al r.r. n. 4 e n. 5/2019”*, che *“i locali erroneamente indicati nelle planimetrie trasmesse dalla Scrivente il 31 gennaio 2020 come locali adibiti a servizi comuni e invece già indicati come locali del Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico nelle planimetrie a corredo della relativa istanza di autorizzazione (trasmesse dal Comune il 12 agosto 2021), sono locali non attinenti ai requisiti strutturali e dunque irrilevanti ai fini della conferma di autorizzazione e di accreditamento delle strutture soggette ai r.r. n. 4 e n. 5/2019.”*, chiedendo nuovamente *“di riesaminare la richiesta di conferma del parere di compatibilità in altra sede”* ed allegandovi la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti strutturali previsti dai regolamenti regionali n. 4 e n. 5/2019 per i centri diurni ex art. 60 e 60 ter R.R. n. 4/2007;

atteso, pertanto, che:

- a seguito della documentazione trasmessa dal Comune di Manfredonia in ordine all'istanza originaria per la realizzazione del Centro per Autismo ex art. 60 quater, e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante della Girasole S.r.l. circa il possesso dei requisiti strutturali previsti dai regolamenti regionali n. 4 e n. 5/2019 per i centri diurni ex art. 60 e 60 ter R.R. n. 4/2007, risulta che i locali per i quali la Girasole s.r.l. aveva presentato l'istanza originaria di autorizzazione alla realizzazione del Centro Diurno per autismo fossero liberi e disponibili in quanto non occupati per altre strutture sociosanitarie (art. 60 e 60 ter) autorizzate al funzionamento;
- pertanto, non risulta più agli atti che la medesima istanza fosse stata presentata dalla Girasole S.r.l., di fatto, ad effetto *“prenotativo”*, senza che si avesse la reale disponibilità dell'immobile;

accertata, pertanto, la effettiva disponibilità, da parte del soggetto richiedente, dell'immobile già oggetto di parere favorevole di compatibilità a partire dal momento dell'istanza originaria di autorizzazione alla realizzazione;

valutato, quindi, che la richiesta di modifica dell'allocazione della struttura indicata nell'istanza originaria

non deriva da causa imputabile al soggetto istante, e vista la relativa motivazione, adottata dal Legale rappresentante della Girasole S.r.l. con nota prot. n. 105 del 5/10/2021, in ordine a “sopravvenute esigenze organizzative per far fronte alle misure di prevenzione del contagio da Covid-19” e “sopravvenute esigenze organizzative per rendere più accessibili i servizi”;

considerato altresì che:

- l'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede, ai commi 4, 5, 6 e 7 che:

“

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”;

- in applicazione del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità ha dunque, a pena di decadenza, validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, mentre, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nel termine di cui all'art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la validità biennale decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità da parte del Comune, salvo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo;
- il comma 2 dell'art. 103 del D. L. n. 18/2020 (convertito con Legge n. 27/2020), così come modificato, statuisce che “2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (...)”;
- il comma 2-sexies del medesimo art. 103, statuisce che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”;
- con Decreto Legge del 23/7/2021 n. 105, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2021 e, conseguentemente, se non dovessero esservi nuove proroghe dello stato di emergenza, i pareri favorevoli

di compatibilità al fabbisogno regionale ricompresi nella previsione di cui al comma 2 e 2-*sexies* dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, come convertito con modifiche, manterranno la loro validità ex lege per i 90 giorni successivi al 31 dicembre 2021, e dunque fino al 31 marzo 2022, senza alcuna specifica richiesta in tal senso;

si propone:

- di revocare il parere negativo di cui alla nota di questa Sezione prot. AOO_183/11946 del 28/7/2021, in ordine alla richiesta del Comune di Manfredonia, prot. n. 16899 del 20/4/2021, di conferma in altra sede/per altro immobile del parere favorevole di compatibilità rilasciato con D.D. n. 135/2018 relativamente all'autorizzazione alla realizzazione in viale dei Fenicotteri n. 10, da parte della società Girasole s.r.l., di un centro socio educativo dedicato ai disturbi dello spettro autistico ex art. 60 quater R.R. n. 4/2007 e s.m.i.;
- di confermare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale già rilasciato con D.D. n. 135/2018 per la realizzazione nel Comune di Manfredonia, da parte della società Girasole S.r.l., di n. 1 "Centro socio-educativo riabilitativo dedicato a persone con disturbi dello spettro autistico" ex art. 5 del R.R. n. 9/2016 e ss.mm.ii, per variazione dell'immobile nel medesimo comune, da viale dei Fenicotteri n. 10, loc. Sciali, a Via M. Luther King n. 10-1 ang. Via Arpi n. 23-30;
- di precisare che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico di cui al R.R. n. 9/2016 dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);
- di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo la Relazione Tecnica e la planimetria allegata alla nuova istanza di autorizzazione comunale alla realizzazione prot. n. 179/2020 ed alla relativa richiesta comunale di conferma della verifica di compatibilità prot. n. 16899 trasmessa con Pec del 20/4/2021, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016 e s.m.i. e del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- di precisare altresì che il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 135/2018, che si conferma con il presente provvedimento, rimane valido fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e dunque, allo stato attuale, fino al 31/3/2022, data entro la quale la Società Girasole S.r.l. deve proporre valida e completa istanza di autorizzazione all'esercizio, pena la decadenza del suddetto parere salvo proroga ex art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi

sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- di revocare il parere negativo di cui alla nota di questa Sezione prot. AOO_183/11946 del 28/7/2021, in ordine alla richiesta del Comune di Manfredonia, prot. n. 16899 del 20/4/2021, di conferma in altra sede/per altro immobile del parere favorevole di compatibilità rilasciato con D.D. n. 135/2018 relativamente all'autorizzazione alla realizzazione in viale dei Fenicotteri n. 10, da parte della società Girasole s.r.l., di un centro socio educativo dedicato ai disturbi dello spettro autistico ex art. 60 quater R.R. n. 4/2007 e s.m.i.;
- di confermare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale già rilasciato con D.D. n. 135/2018 per la realizzazione nel Comune di Manfredonia, da parte della società Girasole S.r.l., di n. 1 "Centro socio-educativo riabilitativo dedicato a persone con disturbi dello spettro autistico" ex art. 5 del R.R. n. 9/2016 e ss.mm.ii, per variazione dell'immobile nel medesimo comune, da viale dei Fenicotteri n. 10, loc. Sciali, a Via M. Luther King n. 10-1 ang. Via Arpi n. 23-30;
- di precisare che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico di cui al R.R. n. 9/2016 dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);
- di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo la Relazione Tecnica e la planimetria allegata alla nuova istanza di autorizzazione comunale alla realizzazione prot. n. 179/2020 ed alla relativa richiesta comunale di conferma della verifica di compatibilità prot. n. 16899 trasmessa con Pec del 20/4/2021, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016 e s.m.i. e del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- di precisare altresì che il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 135/2018, che si conferma con il presente provvedimento, rimane valido fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e dunque, allo stato attuale, fino al 31/3/2022, data entro la quale la Società Girasole S.r.l. deve proporre valida e completa istanza di autorizzazione all'esercizio, pena la decadenza del suddetto parere salvo proroga ex art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della società Girasole S.r.l., presso la sede legale in Manfredonia (FG), viale dei Fenicotteri nn. 10-12;
 - al Direttore Generale dell'ASL FG;
 - al Direttore del DSM ASL FG;
 - al Sindaco del Comune di Foggia;
 - al SUAP del Comune di Foggia.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 15 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Antonio Mario Lerario)